

## **B.2. REQUISITI ORGANIZZATIVI E CRITERI PER IL FUNZIONAMENTO**

[...]

### **6. *Requisiti di accesso del personale educativo***

Il requisito di accesso alla professione per il personale educativo del nido d'infanzia è il diploma di scuola media superiore nei seguenti indirizzi:

- a) diploma quinquennale rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico o titoli equipollenti
- b) diploma quinquennale di tecnico di servizi sociali
- c) diploma quinquennale di assistente di comunità infantile
- d) diploma quinquennale di dirigente di comunità
- e) diploma quinquennale rilasciato dal liceo delle scienze sociali
- f) diploma quinquennale rilasciato dal liceo sociale e della comunicazione

corredato da un corso di formazione professionale di almeno 1000 ore per il conseguimento della qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi o di altre qualifiche equipollenti. In provincia di Trento l'attestato di qualifica di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi viene rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia. Diplomi di laurea in ambito socio-educativo, anche non accompagnati da diplomi di scuola media superiore in indirizzi di cui al precedente capoverso, consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. Detti diplomi devono contenere nel percorso formativo discipline psicopedagogiche, sociologiche, della salute e benessere del bambino e metodologico-didattiche nonché tirocini o laboratori in servizi educativi rivolti a bambini in età da zero a tre anni comparabili, per natura e consistenza, alle discipline ed ai tirocini o laboratori propri del percorso formativo relativo al corso di formazione professionale di almeno 1000 ore di cui al precedente capoverso. Termini e modalità per lo svolgimento dell'esame per l'ottenimento della qualifica professionale, adottati dall'amministrazione provinciale, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. In via transitoria e per il periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore della modifica di cui al presente capoverso, coloro che sono in possesso di uno dei diplomi di laurea che consentono la diretta ammissione all'esame per l'ottenimento della qualifica professionale di educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi hanno titolo all'inserimento, a domanda, nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato di personale educatore nei nidi d'infanzia e nei servizi integrativi. La permanenza di costoro nelle menzionate graduatorie è consentita fino alla prima sessione utile per sostenere l'esame per il conseguimento della qualifica professionale e subordinatamente al superamento dell'esame stesso.

Sono fatti comunque salvi i titoli di accesso che al momento dell'approvazione della presente deliberazione costituiscono valido titolo per l'assunzione a tempo determinato o indeterminato negli asili nido comunali della provincia di Trento, purché congiunti ad esperienza professionale di durata almeno annuale, anche non consecutiva, maturata presso servizi educativi per l'infanzia 0 - 6 anni, pubblici o privati. Tali requisiti, titolo di accesso ed esperienza almeno annuale, devono essere posseduti alla data di approvazione del presente provvedimento.

Costituisce ulteriore titolo di accesso la qualifica professionale di puericultrice conseguita in corsi di formazione professionale di almeno 800 ore, già conclusi o quantomeno avviati al momento dell'entrata in vigore delle presenti direttive, per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Costituisce altresì titolo di accesso, solo per coloro che siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica professionale di puericultrice conseguita entro l'anno scolastico 2004/2005 a conclusione dei corsi attivati presso la Scuola professionale per puericultrici gestita dalla Provincia di Milano o presso la Casa materna asili nido gestita dagli Istituti clinici di perfezionamento di Milano.

In caso di esaurimento della graduatoria appositamente formata per la sostituzione del personale educativo temporaneamente assente, e comunque in tutti i casi in cui deve essere garantita la regolarità del servizio e non risulti possibile reperire personale educativo in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile provvedere alla temporanea assunzione del personale educativo occorrente tra coloro che, in possesso di uno dei diplomi di cui alle sopra riportate lettere da a) ad f), abbiano fatto pervenire al soggetto gestore pertinente domanda di assunzione <sup>(8)</sup>.

---

(8) Il presente punto, sostituito dalla Delib.G.P. 17 ottobre 2003, n. 2713, è stato successivamente modificato dalla Delib.G.P. 27 febbraio 2004, n. 424, dal punto 1), lettera g), della Delib.G.P. 6 agosto 2004, n. 1856, dalla Delib.G.P. 28 luglio 2006, n. 1550 e di nuovo sostituito dalla Delib.G.P. 30 settembre 2005, n. 2086 e dalla Delib.G.P. 29 agosto 2008, n. 2204.